CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

11 gennaio 2021

Oggetto: Natura giuridica quota di iscrizione all'ordine – prescrizione e affidamento incarico recupero crediti.

Rispondiamo alla Vostra in merito alla possibilità di affidare ad una Società l'incarico di recupero dei crediti insoluti, derivanti dal mancato pagamento delle quote annuali di iscrizione, sul presupposto che la quota annuale, in quanto dovuta per obbligo di legge, sia un dovere deontologico e, quindi, sia imprescrittibile l'azione per il suo recupero coattivo.

La questione non è proprio in questi termini.

Il principio di obbligatorietà dell'iscrizione all'albo è stabilita dalla normativa vigente e trae origine dalla legge 836/1938.

Tanto è prescrittiva questa statuizione, che dalla mancata iscrizione all'albo discende la configurabilità di un reato, quello che l'articolo 348 codice penale qualifica come esercizio abusivo della professione: *"Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.*

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo" (articolo così sostituito dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3. *"Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute", in vigore dal* 15/02/2018).

L'albo professionale va inteso, quindi, quale strumento attraverso il quale professionista consegue quello speciale *status* giuridico, che lo legittima all'esercizio dell'attività professionale.

L'iscrizione all'albo determina automaticamente l'insorgenza dell'obbligo di versamento della quota di iscrizione nella misura annualmente determinata con delibera del Consiglio direttivo e un corrispondente diritto di credito in capo all'ordine territoriale.

Per una insormontabile esigenza di certezza dell'ordinamento sociale i diritti di credito devono essere esercitati entro un termine prestabilito decorso il quale, ai sensi dell'art. 2934 c.c. si estinguono per prescrizione e non possono più essere esercitati (anche attraverso procedure coattive).

L'art. 2948 del codice civile enumera alcuni diritti ed obbligazioni che si prescrivono in 5 anni tra cui al n. 4. *"tutto ciò che si deve pagare a scadenze periodiche di un anno o meno di un anno".*

La quota di iscrizione ad Ordini o Collegi deve intendersi tra quei crediti che si prescrivono in 5 anni.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

11 gennaio 2021

La Cassazione a Sezioni Unite, richiamando un suo precedente n. 13549/2005, ha ricondotto, nella ordinanza n. 1782/2011, il contributo annuale dovuto per l'iscrizione a un albo professionale alla nozione di "imposte e tasse".

Al contempo, si deve ricordare che l'art. 2943 c.c. indica alcuni atti idonei ad interrompere il termine della prescrizione, tra questi ogni atto che valga a costituire in mora il debitore, come una richiesta di pagamento inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno.

Tale previsione normativa comporta che in tutti i casi in cui dal debitore venga invocata la prescrizione, occorre valutare in concreto l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione quinquennale.

Ancora è necessario precisare che, nel caso che ci interessa, il termine prescrizionale inizia a decorrere unicamente dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di pagamento, in quanto la quota di iscrizione non ha un termine proprio di pagamento, ma deve semplicemente essere pagata entro l'anno solare di riferimento.

Per quanto riguarda l'eventuale responsabilità degli Organi in ordine alla intervenuta prescrizione del credito appare opportuno evidenziare che per l'esperienza diretta in materia di funzionamento degli ordini territoriali sembra potersi affermare che, in materia di riscossione dei crediti, gli Ordini operino sempre in virtù di delibera del Consiglio direttivo e non de- leghino tali funzioni a Presidente o Tesoriere. Pertanto, sembrerebbe doversi di escludere una tale forma di responsabilità individuale, a meno che non si sia in presenza di una delega all'operatività diretta.

Per quanto infine concerne il "dovere etico", invocato dall'ordine di Roma, si rammenta che il versamento del contributo annuale costituisce anche un dovere deontologico (art. 10, comma 2, del Codice deontologico dei periti industriali), la cui violazione comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione a tempo indeterminato (art. 2 L. 536/1949).

Questo è l'unico effetto in merito al fatto che esso sia un "dovere etico", che non influisce sull'istituto della prescrizione del diritto al suo recupero coattivo.

A tal fine, per disinnescare le contestazioni del debitore sulla prescrizione delle quote annuali, l'ordine territoriale può pianificare periodiche comunicazioni, anche quadriennali (data la natura "tributaria" della quota, in modo da non costituire una spesa cospicua per l'ordine) rivolte agli iscritti morosi, inviate a mezzo racc.ta a/r ovvero posta elettronica certificata - PEC, contenenti la ricognizione della debitoria maturata dall'iscritto.

Questo sistema di comunicazione scongiura il perfezionamento del fenomeno prescrizionale, che disvela la sua natura tributaria e, quindi, soggetta alla prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948 c.c.

Infine, oltre al recupero a mezzo ruolo tributario, l'ordine territoriale può incaricare società di recupero del credito, seguendo le procedure di selezione ad evidenza pubblica per la scelta del fornitore di tale servizio.